

Soccorso istruttorio e poteri del giudice amministrativo

Autore: Alessandro Biamonte

In: Giurisprudenza commentata

In sede processuale, laddove la stazione appaltante abbia **aggiudicato la gara senza** aver preventivamente attivato la doverosa **procedura del soccorso istruttorio**, il **giudice** può **operare la verifica** volta ad appurare se il **vizio** in questione sia solo **formale** (tanto da lasciare impregiudicata l'aggiudicazione definitiva) o, invece, **sostanziale** (tanto da comportare l'esclusione dell'aggiudicataria dalla gara) - cfr. Cons. Stato, III, 2 marzo 2017, n. 975.

Detta verifica può essere effettuata laddove si tratti di **attività vincolata**, ovvero quando si tratti di operare un mero accertamento di sussistenza o meno del requisito mancante (casi nei quali il giudice amministrativo può sostituirsi all'amministrazione).

Laddove, invece, tale verifica involga anche **valutazioni di carattere tecnico-discrezionale**, il **giudice** dovrà limitarsi ad **annullare l'aggiudicazione** e disporre la riedizione della gara.

In ogni caso, è **onere della parte** dimostrare che, qualora il soccorso istruttorio fosse stato attivato dalla stazione appaltante, l'esito della procedura sarebbe stato favorevole, disponendo l'impresa del requisito asseritamente mancante: tale onere, gravante in capo alla parte aggiudicataria, si traduce nel dover produrre in giudizio la documentazione comprovante il possesso dei requisiti mancanti.

<https://www.diritto.it/soccorso-istruttorio-poteri-del-giudice-amministrativo/>